

CONVENZIONE

Tra

La Provincia con sede in qui rappre-
sentato dal nella sua qualità di
..... (di seguito: “Ente Territoriale”)

E

La Società con sede in
qui rappresentata dal nella sua
qualità di (di seguito: “.....” o “Società Concessio-
naria”)

PER

disciplinare i reciproci rapporti in merito alla gestione e alla manutenzione
delle opere d’arte sovrappassi esistenti, comprese le barriere di sicurezza, nel
seguito denominate “OPERE” di cui all’ALLEGATO 1.

PREMESSO

1. che in data 12.10.2007 Autostrade per l’Italia ha stipulato con l’ANAS S.p.A. – le cui funzioni di amministrazione concedente sono state trasferite ex lege n.14/2012 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - la convenzione unica approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101, avente ad oggetto la concessione per la gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l’autostrada A 1;
2. che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato,

a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “Ministero”) delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all’art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all’ANAS S.p.A.;

3. che in data 24.12.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l’Italia hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

4. che ai sensi dell’art. 5 del D.L. n.22 del 01.3.2021 – pubblicato in G.U. n. 51 del 01.03.2021 – la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata rideterminata in Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (di seguito “Ministero”)

5. che sulla predetta autostrada, sono collocati in attraversamento le OPERE richiamate in testa al presente atto posta al servizio delle viabilità ordinaria Via..... in Comune di, Via.....in Comune di....., Via..... in Comune di.....

6. che l’Ente territoriale è ente proprietario delle strade provinciali/comunali di cui alla premessa 5 insistenti sulle OPERE di che trattasi e pertanto ne cura, a proprie spese e responsabilità, la gestione e la manutenzione ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada;

7. che l’art. 49, comma 5 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120 del 11/09/2020, ha modificato l’art. 25 del D. Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

8. che, in particolare, i commi 1-bis e 1-ter del citato art.25 del D. Lgs.

285/1992, come modificati, sanciscono che, a prescindere dal regime patrimoniale in essere, “(...) le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore (...)”; che, il comma 1-quater dell’art. 25 del D. Lgs. n.285/1992, come modificato, stabilisce altresì che “(...) la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente (...)”

9. che con nota prot. n. 11003 del 20.04.2021 il Ministero ha trasmesso le Linee Guida finalizzate ad una coerente ed omogenea applicazione del dettato dell’art.25 del D.Lgs. n. 285/1992, come novellato da ultimo, alla rete stradale ed autostradale esplicitando che le stesse “possono essere assunte a riferimento in occasione della predisposizione delle convenzioni che disciplinano i rapporti fra i gestori delle strade”

10. che, in considerazione a quanto espresso ai punti precedenti, si rende necessario procedere alla stipula del presente atto convenzionale per definire la titolarità delle OPERE e regolare le reciproche responsabilità in termini di gestione e manutenzione tra la Società Concessionaria e l’Ente Territoriale.

Tutto ciò premesso

Art 1

Valore delle Premesse

Le premesse esposte in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo, a tutti gli effetti, valore di patto.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la definizione della titolarità delle OPERE e delle barriere di sicurezza, ai sensi dell'art 25 comma 1) del Codice della Strada, come modificato dal provvedimento indicato in premessa, e disciplina i rapporti transitori e permanenti, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, relativi alla gestione e manutenzione delle OPERE ivi comprese le barriere di sicurezza laterali.

Art.3

Descrizione delle OPERE

Le OPERE oggetto della presente sono costituite dai manufatti esistenti sovrappassanti la viabilità autostradale site nel territorio della Provincia/Comune di, come meglio individuato e descritto in ALLEGATO 1.

Per COMPONENTI STRUTTURALI delle OPERE si intendono tutti gli elementi strutturali (sottofondazioni, fondazioni, elevazioni, spalle, pile, muri d'ala, impalcati, coronamenti e cordoli, appoggi, ed ogni altro elemento agli stessi connesso).

Per COMPONENTI FUNZIONALI delle OPERE si intendono la pavimentazione della viabilità ordinaria e i relativi arredi, impianti e pertinenze, i giunti, lo strato di impermeabilizzazione, la segnaletica verticale ed orizzontale installata sul manufatto, le reti, le barriere di sicurezza.

Art.4

Titolarità delle OPERE

La titolarità delle COMPONENTI STRUTTURALI delle OPERE in sovrappasso, delle reti e delle barriere di sicurezza installate nel tratto compreso tra le due spalle e sui tratti adiacenti funzionali all'installazione delle barriere stesse (per una lunghezza di funzionamento riportata nei crash test della specifica tipologia di barriera), è in capo alla Società Concessionaria.

La titolarità delle COMPONENTI FUNZIONALI delle OPERE in sovrappasso, ad eccezione delle barriere di sicurezza e reti di protezione installate nel tratto compreso tra le due spalle, è in capo all'Ente territoriale.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti espressamente concordano che la custodia delle barriere di sicurezza è attribuita in capo all'Ente territoriale.

Art. 5

Manutenzione e custodia delle OPERE

L'Ente Territoriale, quale titolare e responsabile della viabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 14 Codice della Strada, provvede a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla vigilanza ed al mantenimento in efficienza ed in condizioni di sicurezza del tratto stradale della propria viabilità composto dalle rampe di accesso alle OPERE di scavalco e dalla piattaforma viaria sulle OPERE stesse, ivi comprese tutte le sue COMPONENTI FUNZIONALI ad eccezione della manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza, reti e giunti.

Spetta all'Ente Territoriale la custodia ed il mantenimento in efficienza delle barriere di sicurezza e delle reti installate nel tratto compreso tra le due spalle e sui tratti adiacenti funzionali all'installazione delle stesse (per una lun-

ghezza di funzionamento riportata nei crash test della specifica tipologia di barriera). In particolare è posta in capo all'Ente Territoriale la sorveglianza continuativa delle barriere di sicurezza ivi installate e gli interventi di mantenimento in efficienza secondo le specifiche fornite dal produttore della barriera, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano di Manutenzione, consegnato a tal fine dalla Società Concessionaria in data.....(ovvero: allegato alla presente Convenzione/che sarà consegnato a cura della Società Concessionaria alla conclusione dell'intervento di riqualifica o di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza), in continuità con i tratti di viabilità precedenti e successivi alle opere stesse, di cui lo stesso è titolare.-L'Ente dovrà altresì garantire la pronta attivazione di misure compensative immediate e successivo ripristino delle condizioni di sicurezza sulla propria viabilità in caso di inefficienze rinvenute sulle barriere per incidenti, atti vandalici o fenomeni di altra natura. Dovrà, altresì, assicurare l'immediata segnalazione di tali eventi alla Società Concessionaria, in qualità di Ente titolare ex art.25 del Codice della Strada, in modo che essa adotti sulla propria infrastruttura ulteriori azioni per la mitigazione del rischio conseguente ad essi. E ciò in considerazione del fatto che l'Ente Territoriale ha la disponibilità immediata e concreta di operare sulla barriera installata sulla propria viabilità.

Qualora la sostituzione di parti danneggiate a seguito di incidenti riguardi i dispositivi di ritenuta, l'Ente territoriale si impegna alla pronta riparazione al fine di garantire la sicurezza della circolazione insistente sulla viabilità, fermo restando l'onere della Società Concessionaria ad attivare un intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento, nel caso in cui sia nel frattempo sopravvenuta una modifica della normativa tecnica di riferimento.

L'Ente Territoriale provvede inoltre a porre in essere gli interventi intesi a prevenire e gestire la formazione del ghiaccio o l'accumulo della neve e per fronteggiare eventi esogeni, quali incidenti, frane o sversamenti di rifiuti, ponendo anche in essere, nell'immediato, le misure limitative della circolazione ritenute necessarie per garantirne la sicurezza.

La Società Concessionaria provvede a propria cura, spese e responsabilità alla custodia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere murarie e COMPONENTI STRUTTURALI relative alle OPERE, di cui all'art.3. Inoltre, provvede anche – sulla base di evoluzioni normative o di variazioni significative della tipologia di traffico che utilizza il cavalcavia secondo quanto comunicato dall'Ente Territoriale – alla manutenzione straordinaria delle reti e delle barriere di sicurezza installate tra le due spalle e sui tratti adiacenti funzionali all'installazione delle barriere stesse (per una lunghezza di funzionamento riportata nei crash test della specifica tipologia di barriera), intesa come riquadrifica per obsolescenza, sopravvenuta modifica normativa di riferimento o mutati flussi di traffico sulla viabilità e consistente nella sostituzione con tipologie di nuova generazione e/o maggiori prestazioni, da eseguire in conformità alle norme vigenti.

Nonostante i giunti siano una componente funzionale delle OPERE, in un'ottica di fattiva collaborazione con l'Ente territoriale, la Società Concessionaria provvederà a propria cura e spese alla sostituzione dei giunti insistenti sulla viabilità in parola, qualora ciò si renda necessario o per raggiungimento del limite di vita utile dell'elemento, ovvero per eccessiva usura derivata dagli intensi flussi di traffico insistenti sulla viabilità sovrappassante il cavalcavia autostradale.

Resta inteso che sarà cura e responsabilità dell'Ente territoriale avvisare tempestivamente ASPI della necessità di sostituzione dei giunti in modo che la stessa possa provvedere in tempi utili, e che rimarrà in capo all'Ente territoriale ogni altro onere e responsabilità in merito alla sorveglianza e manutenzione ordinaria dei giunti

La Società Concessionaria avrà il diritto di chiedere all'Ente Territoriale di interrompere, parzializzare o regolamentare temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto all'Ente Territoriale da comunicarsi – salvo motivi di comprovata urgenza – con almeno quindici giorni di anticipo al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza in corrispondenza del cavalcavia, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA e per la manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza e dei giunti, o per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente il cavalcavia ed il traffico della viabilità di interesse nazionale. In tali occasioni l'Ente Territoriale provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari.

Per lo svolgimento dell'attività manutentiva di propria competenza, che comporti occupazione della sede della viabilità autostradale o interruzione del traffico ivi transitante, l'Ente Territoriale dovrà coordinarsi con la Società Concessionaria, previo avviso scritto che dovrà esserle comunicato – salvo motivi di comprovata urgenza – almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori ed attenersi alle prescrizioni che la stessa potrà impartire riguardo a

tempi e modalità esecutive dei lavori. . Al fine di limitare i rischi sulla sicurezza del traffico sottostante l'opera, la Società Concessionaria è tenuta a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza e a istituire tutti i provvedimenti necessari per la regolamentazione della viabilità sottostante l'opera per la tutela della sicurezza stradale. La Società Concessionaria potrà richiedere che i lavori di manutenzione cui è tenuto l'Ente Territoriale – che non comportino occupazione della sede della viabilità di interesse autostradale e/o interruzione del traffico ivi transitante ma suscettibili di impattare sulla sicurezza del relativo traffico– siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni. Saranno a carico dell'Ente territoriale gli oneri per eventuali parzializzazione del traffico autostradale mentre non sarà addebitato alcun onere in merito ad attività di controllo e supervisione dei lavori.

Resta inteso che in caso si riscontrassero inadempienze in ordine agli obblighi di manutenzione a carico dell'Ente Territoriale, tali da compromettere la stabilità delle OPERE o la sicurezza e/o la regolarità del traffico della strada di interesse nazionale interferita, la Società Concessionaria provvederà a darne comunicazione all'Ente Territoriale che si obbliga fin da ora a provvedere ad eliminare le deficienze riscontrate, con tempestività e comunque entro il termine che sarà indicato.

Resta inteso che, trattandosi di infrastrutture di interesse pubblico, non sono ravvisabili nel caso di specie i presupposti per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, di cui all'art.1, commi da 816 a 847, della L. n. 160/2019, o qualunque altro onere a titolo di occupazione temporanea della viabilità o di aree di competenza dell'ente, necessarie per la realizzazione da parte della

Società Concessionaria di interventi sulla struttura del cavalcavia e/o sulle barriere di sicurezza e reti di protezione, che – in coerenza con le previsioni del novellato art.25 del Codice della Strada, - non possono essere eseguiti senza la predetta occupazione.

Art. 6

Svolgimento di interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza

In caso di necessità di interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza e reti di protezione facenti parte delle OPERE, la Società Concessionaria realizzerà tali interventi a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo che sarà redatto dalla stessa sulla base delle informazioni sui volumi e tipologia di traffico che utilizza la viabilità sovrappassante fornite e validate dall'Ente Territoriale.

L'intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza sul cavalcavia, non è soggetto all'approvazione tecnica dell'Ente Territoriale, che tuttavia dovrà essere coinvolto in fase di progettazione ed esprimere un parere vincolante sul progetto per la valutazione dell'assetto geometrico della strada risultante dall'intervento e per le soluzioni di cantierizzazione da adottare sulla viabilità di competenza.

L'Ente dovrà essere informato con adeguato anticipo rispetto all' avvio dei lavori per emettere l'ordinanza che dovrà essere rilasciata entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione della Concessionaria.

Ultimati i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, si procederà alla relativa consegna con la presenza di tecnici delle parti e alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. All'atto della consegna, ove già non effettuato, la Società Concessionaria dovrà trasferire all'Ente anche tutta la do-

cumentazione relativa al dispositivo di protezione installato (certificato CE, rapporto di prova, disegni tecnici e stralcio del Piano di Manutenzione per la parte relativa al dispositivo stesso).

Al termine della visita sarà redatto regolare verbale in tre originali, uno per l'Ente territoriale, uno per l'Ente Concedente ed uno per la Società Concessionaria.

E' facoltà dell'Ente Concedente intervenire alla succitate visite con propri tecnici.

A far data dal predetto verbale, l'Ente Territoriale prende in consegna nuovamente la strada/area su cui si è realizzato l'intervento di riqualifica unitamente alle nuove protezioni installate dalla Società Concessionaria.

Art. 7

Responsabilità per danni

L'Ente Territoriale si assume ogni responsabilità per i danni causati alla proprietà della strada di interesse nazionale nel corso o in dipendenza dell'esercizio della viabilità insistente sulle OPERE, e si obbliga a tenere sollevata la Società Concessionaria e il Ministero da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che venissero arrecati a persone e/o a cose in relazione alla manutenzione dei manufatti oggetto della presente convenzione, secondo le proprie competenze ai sensi del precedente art. 5.

Parimenti la Società Concessionaria si assume ogni responsabilità per i danni causati alla proprietà dell'Ente Territoriale nel corso o in dipendenza dell'esercizio della viabilità insistente sotto l'OPERA e si obbliga a tenere sollevato l'Ente Territoriale da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni eventualmente arrecati a persone e/o a cose, nel corso o in dipenden-

za della manutenzione delle OPERE di cui alla presente convenzione, per quanto di competenza ai sensi del precedente art. 5.

Art. 8

Modifiche strutturali e viarie

L'Ente Territoriale, nello svolgere i lavori di riparazione e manutenzione di propria competenza, si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche delle OPERE qui considerate.

Resta inteso che ove l'Ente Territoriale dovesse modificare la sovrastruttura stradale (ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni che non comportino interessamento degli elementi strutturali dell'opera), detto intervento dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dalla Società Concessionaria e realizzato a completa cura, spese e responsabilità dell'Ente Territoriale stesso.

Art. 9

Sottoservizi

La posa di sottoservizi lungo le OPERE, nell'interesse e ad opera di qualsivoglia soggetto, potrà avvenire solo previo rilascio di apposito atto concessorio da parte della Società Concessionaria, previa approvazione del Ministero.

Art. 10

Regolamentazione del transito di veicoli e trasporti in condizioni di

eccezionalità

La Provincia/Città Metropolitana è deputata, ai sensi dell'art.10 comma 6 del D.Lgs. n.285/1992, al rilascio delle autorizzazioni relative al transito di veicoli e trasporti eccezionali sulle viabilità locali, anche sovrappassanti la rete au-

tostradale, strade statali e militari, quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, come specificato dal comma 10 del medesimo articolo.

La Società Concessionaria, in adempimento alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.293 del 15/06/2017 “direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità”, fornirà alla Provincia/Città Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna il limite di carico ammissibile per le OPERE oggetto della presente convenzione e le eventuali prescrizioni di transito e darà tempestiva comunicazione di ogni relativa modifica, al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui al punto precedente e al fine dell’aggiornamento dell’Elenco delle strade percorribili (compreso nell’Archivio Regionale delle Strade di cui agli artt. 27 e 28 della L.R. Emilia-Romagna n.13/2015) in ottemperanza all’art.226 del Codice della Strada.

Il rilascio da parte della Provincia/Città Metropolitana di autorizzazioni ai transiti di veicoli e trasporti eccezionali eccedenti i limiti di carico forniti dalla Società Concessionaria, di cui al punto precedente, dovrà essere subordinato, in adempimento alla citata circolare n.293/2017, alle necessarie verifiche tecniche condotte dalla Società Concessionaria, su richiesta della Provincia/Città Metropolitana. In esito a tali verifiche verrà rilasciato dalla Società Concessionaria specifico nulla osta, in carenza del quale la Provincia/Città Metropolitana non potrà concedere alcuna autorizzazione al transito.

La Provincia/Città Metropolitana comunicherà, con cadenza annuale, alla Società Concessionaria il numero dei transiti eccezionali autorizzati e le relative caratteristiche.

Art. 11**Efficacia e durata**

Il presente atto è immediatamente efficace tra le Parti, restando condizionata all'approvazione del testo del presente atto da parte dell'Ente Concedente.

Nell'ipotesi in cui quest'ultimo non approvasse il testo, la Società Concessionaria ne darà tempestiva comunicazione all'Ente Territoriale e il presente atto si risolverà automaticamente.

La presente convenzione avrà durata pari alla convenzione di concessione ovvero fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, senza pregiudizio alcuno dei diritti e delle ragioni di quest'ultimo con facoltà dell'Ente Concedente e/o del nuovo concessionario di subentrarvi e prorogare la durata ovvero procedere al rinnovo degli accordi con l'Ente Territoriale.

Allo scadere di tale termine, ovvero in caso di cessazione della convenzione di concessione autostradale, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

Art. 12**Risoluzione delle controversie e domicilio**

Per ogni eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di

Ai fini dell'attuazione delle obbligazioni dedotte nel presente atto, la Società Concessionaria elegge il proprio domicilio presso, mentre l'Ente territoriale elegge il proprio domicilio presso

ART. 13**Informativa per la gestione dei dati personali**

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 di seguito “GDPR” in materia di privacy, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società ovvero dei Procuratori da loro nominati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire tale rapporto.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- La Società Concessionaria, così come costituita in testa al presente atto, il cui Data Owner del Trattamento è, quale

Il Data Protection Officer di, ai sensi dell'art. 37,38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo@..... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- l'Ente Territoriale, così come costituita in testa al presente atto, il cui Data

Owner del Trattamento è, quale

Il Data Protection Officer dell’Ente Territoriale, ai sensi dell'art. 37,38 e 39 del GDPR, è contattabile all’indirizzo@..... al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

Art. 14

Modalità fiscali

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso, e sarà assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131, fatte salvo tutte le altre normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in numero originali.

(Data e luogo)

Per l’Ente Territoriale

Per la Società Concessionaria

Allegato I

Strada interfe rita	tip o	progres siva km	oper a	nom e	Riferim enti catasta li	Viabilit à interfer ente	tip o	Comu ne	Titola rità delle struttu re	Tipo di barrie re di sicure zza	Specifiche tecnic e per manuten zione ordinari a

Bozza

...												
...												